

REPERTORIO N. 11899

RACCOLTA N. 8846

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI PER MODIFICA DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE

REPUBBLICA ITALIANA

Diciannove dicembre 2024 (duemilaventiquattro), alle ore quindici e minuti trentadue.

In Genova, Viale Brigate Partigiane 18 (diciotto).

Innanzi a me **ALESSANDRO MARI**, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari

si è riunita

l'assemblea degli obbligazionisti (l'**"Assemblea Speciale"**), costituita dall' unico sottoscrittore e titolare del prestito obbligazionario non convertibile denominato **"Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) Titoli a Tasso Fisso con Scadenza 2027"** - Codice ISIN IT0005418022 - (il **"Prestito Obbligazionario"**), deliberato in data 16 luglio 2020, come da verbale a mio rogito in pari data Rep. n. 6.310/4.411, registrato a Genova il 21 luglio 2020 al n. 21254 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 luglio 2024 al n. 288462, dal Consiglio di Amministrazione della Spettabile **"Ediliziacrobatika S.p.A."**, con sede legale in Milano, 20121, via Turati, n. 29, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 842.288,50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01438360990, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1785877 (di seguito, la **"Società Emittente"**),

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) **approvazione delle modifiche al Regolamento del prestito obbligazionario denominato "Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) Titoli a Tasso Fisso con Scadenza 2027" - Codice ISIN IT0005416307 - sottoscritto in data 13 luglio 2020.**

E' PRESENTE

ANNA MARRAS, nata a Torino il 2 novembre 1966, domiciliata per la carica presso la sede sociale, Amministratore Delegato della Società Emittente.

Detta comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi richiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione degli intervenuti, la suddetta Comparente, la quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea Speciale si svolge in forma totalitaria in quanto regolarmente rappresentate obbligazioni

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di GENOVA

Il 8 gennaio 2025

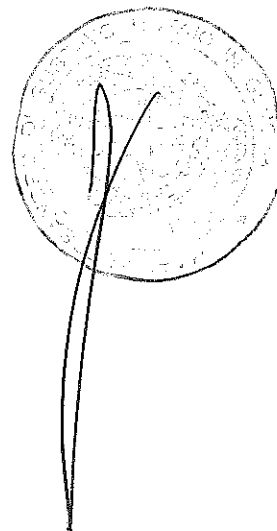
al n. 284 (1T)

Esatti Euro 356,00

Iscritto nel
Registro delle Imprese di:

Il _____

prot. n. _____



di valore nominale complessivo pari a Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), essendo **presente l'unico obbligazionista Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Torino, Piazzale Garibaldi, 2, capitale sociale di Euro 10.368.870.930,08 (diecimiliarditrecentosessantottomilioninovecentotrentamila/08), iscritta presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Torino - con codice fiscale 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo Gruppi Bancari (di seguito, **"ISP"** o **l'"Obbligazionista"**), a mezzo del dott. Vittorio Cencherle, nato a Schio (VI) il 3 aprile 1967, in qualità di Dirigente della Banca, munito dei poteri in forza di procure ricevute dal Notaio Ettore Morone di Torino in data 12 luglio 2007 Rep. n. 110.127 e dal Notaio Remo Maria Morone di Torino in data 7 novembre 2019 Rep. n. 8.824, collegato con mezzi telematici ai sensi di legge e di statuto (detto obbligazionista è legittimato ai sensi di legge e di Statuto, avendo esibito i relativi titoli obbligazionari nominativi a quest'ultimo intestati);

- che partecipano all'Assemblea, tutti collegati con mezzi telematici ai sensi di legge e di Statuto, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Riccardo Banfo, i consiglieri di amministrazione nelle persone di Marco Caneva (Consigliere), Fortunato Seminara (Consigliere), tutti collegati in audio video conferenza, Anna Marras (Consigliere Delegato), personalmente, mentre giustifica l'assenza Simone Muzio (Consigliere); e i sindaci nelle persone di Fabio Coacci (Presidente), Francesco Cinaglia e Giorgio Frediani.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'Assemblea Speciale validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sulla materia di cui all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione.

Passando alla trattazione dell'**unico punto dell'ordine del giorno** il Presidente ricorda che si è tenuta in data 19 dicembre 2024 la seduta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la modifica dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario emesso dalla Società in data 31 luglio 2020 ed integralmente sottoscritto dall'Obbligazionista. Più precisamente il Presidente ricorda che la Società e ISP sono addivenute per le vie brevi ad un accordo modificativo (l'**"Accordo Modificativo"**). Tale Accordo Modificativo include, tra

l'altro, modifiche riguardanti la ridefinizione dei parametri finanziari del Regolamento del Prestito Obbligazionario, e dei valori degli stessi.

Il Presidente rinvia all'Accordo Modificativo - depositato agli atti della Società e distribuito ai Consiglieri e ai sindaci presenti - per maggiori dettagli.

Dato atto di quanto sopra, il Presidente rappresenta come l'adozione da parte della Società dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) per la redazione del proprio Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato, renda necessarie le modifiche sopracitate, al fine di conformare le definizioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario agli schemi di bilancio adottati in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS). Ricorda quindi, più nel dettaglio, che per procedere alla stipula dell'Accordo Modificativo, è necessario che l'Obbligazionista, nel corso dell'odierna Assemblea Speciale, esprima il proprio consenso alle modifiche del Contratto di Sottoscrizione e Regolamento del Prestito Obbligazionario nei termini sopra illustrati.

Al termine della sua esposizione, il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea Speciale, l'approvazione delle seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea Speciale del portatore dei titoli del Prestito Obbligazionario:

- *udite le proposte del Presidente,*
- *stante l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei termini complessivi dell'Accordo Modificativo e della documentazione ad essi connessa e/o relativa,*

delibera

1) di modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario, il tutto come da tenore letterale del testo che previa sottoscrizione della Comparsa e di me Notaio viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dalla Comparsa medesima;

2) di delegare e autorizzare il legale rappresentante pro tempore della Società ad introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere e sopra allegato Regolamento del Prestito Obbligazionario, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'Assemblea speciale approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore quindici e minuti quarantaquattro, essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi degli articoli 2415 e 2436 del codice civile, presso il competente Registro delle Imprese.

Richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo atto da me letto alla comparente che lo approva e con me Notaro lo sottoscrive.

Occupa sette facciate e parte della ottava di due fogli su cui è scritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio.

F.to Anna Marras

F.to Alessandro Mari Notaio

REGOLAMENTO DEI TITOLI

I Titoli sono regolati dai seguenti termini e condizioni dei Titoli. Nel presente Regolamento dei Titoli, ogni riferimento al "portatore" di un Titolo e ai "Portatori dei Titoli" si intende riferito ai portatori finali dei Titoli emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli in conformità (i) all'articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza, e (ii) al regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 201 del 30 agosto 2018, come di volta in volta modificato ed integrato.

€ 10.000.000,00 TITOLI A TASSO FISSO CON SCADENZA 2027

CODICE ISIN IT0005418022

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Ediliziacrobatika S.p.A. (l'"Emittente") è una società costituita ai sensi della legge italiana in forma di società per azioni, con sede legale in Milano, capitale sociale pari ad Euro 842.288,50 (ottocentoquarantaduemiladuecentottantotto,cinquanta/00), interamente versato, codice fiscale 01438360990 e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi numero 1785877, partita IVA 01438360990.

L'oggetto sociale principale dell'Emittente consiste nell'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi, nonché, *inter alia*, (i) la stipulazione in connessione a tali attività di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor; (ii) la formazione del personale da adibire alle sopra citate attività; (iii) la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzature per lo svolgimento di lavori edili su corda; (iv) la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how; (v) la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting.

L'Emittente ha deliberato di emettere obbligazioni con valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) a tasso fisso con scadenza 2027 (i "Titoli") alla Data di Emissione con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 16 luglio 2020, registrata nel registro delle imprese di Milano il 22 luglio 2020.

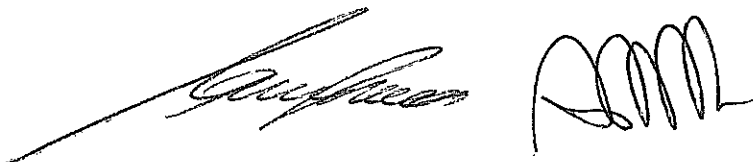
I Titoli sono stati emessi dall'Emittente alla Data di Emissione.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1 Definizioni

Nel presente Regolamento dei Titoli, salvo ove il contesto specifichi diversamente e non siano altrimenti diversamente definiti, i termini elencati di seguito avranno il seguente significato:

"Acquisizione Consentita" indica una qualsiasi acquisizione:



- (a) funzionale alla realizzazione del *Core Business* dell'Emittente o della relativa Controllata Rilevante, a seconda del caso; e
- (b) in relazione alla quale l'Emittente abbia trasmesso ai Portatori dei Titoli (o, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli) un certificato sottoscritto dal relativo rappresentante legale attestante che:
 - (i) non sia in corso alcun Evento Rilevante alla relativa data del *closing* dell'acquisizione né questo si verificherebbe in conseguenza dell'acquisizione; e
 - (ii) alla data della relativa acquisizione, siano rispettati i Parametri Finanziari riportati nell'ultimo certificato di conformità reso ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Impegni Informativi*) e ricalcolati *pro forma* in riferimento all'ultima Data di Verifica, assumendo a tale scopo (A) gli elementi economici, finanziari e patrimoniali relativi al nuovo investimento e (B) che la relativa acquisizione sia stata perfezionata il primo giorno del relativo Periodo di Riferimento che termina a tale Data di Verifica.

"Agente per il Calcolo" indica Loan Agency Services S.r.l. e qualsiasi successore, avente causa o mandatario di gradimento dei Portatori dei Titoli.

"Agente per il Pagamento" indica Intesa Sanpaolo S.p.A. e qualsiasi successore, avente causa o mandatario.

"Attivo Consolidato" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo consolidato di Gruppo, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato o relazione semestrale consolidata dell'Emittente.

"Atto di Disposizione Consentito" indica qualsiasi vendita, cessione, locazione o altra forma di disposizione effettuata a normali condizioni di mercato, il cui relativo corrispettivo sia reinvestito nel relativo *Core Business*, e:

- (a) sia perfezionata durante lo svolgimento della propria attività ordinaria d'impresa; e/o
- (b) riguardi beni in cambio di altri beni equiparabili o superiori in termini di tipologia, valore e qualità; e/o
- (c) riguardi beni che hanno subito una totale svalutazione; e/o
- (d) riguardi macchinari, impianti e attrezzature obsoleti o superflui e dotazioni da ufficio (*equipment for cash*); e/o
- (e) in relazione alla quale il maggiore tra il valore di mercato e il corrispettivo da ricevere della relativa operazione (aggregato al maggiore tra il valore di mercato o il corrispettivo da ricevere per qualsiasi altra vendita, cessione, locazione o altra disposizione, ad eccezione di quelle permesse ai sensi dei paragrafi da (a) a (d) che precedono) non ecceda il 10% (dieci per cento) delle Immobilizzazioni Consolidate in ciascun Esercizio Finanziario e, in ogni caso, il 15% (quindici per cento) delle Immobilizzazioni Consolidate in aggregato fintantoché rimanga qualsivoglia importo da pagare con riferimento ai Titoli.

"Business Plan Originario" indica il *business plan* dell'Emittente per il periodo 2020 – 2023 approvato dal consiglio di amministrazione in data 16 luglio 2020 e che dà evidenza dell'utilizzo dei proventi dei Titoli nel rispetto dei Criteri di Idoneità.

"Cambio di Controllo" indica il verificarsi di ognuno dei seguenti eventi per effetto del quale:

- (a) il Socio di Riferimento cessi di avere la proprietà piena, incontestata ed esclusiva, direttamente o indirettamente tramite società interamente controllate, di più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale emesso dell'Emittente munito di diritto di voto; o
- (b) qualsiasi persona o gruppo di persone, diverse dal Socio di Riferimento, agendo di concerto acquisisca il controllo dell'Emittente.

"CCII" indica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, come successivamente modificato ed integrato. Resta inteso che, ove, *ratione temporis*, risultassero applicabili la disciplina del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (*Legge Fallimentare*), ovvero della Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 (*Legge Sovraindebitamento*), del Decreto Legge del 24 agosto 2021 n. 118, come convertito dalla Legge del 21 ottobre 2021 n. 147, ovvero di altra legge o regolamentazione, già vigente alla data di entrata in vigore del CCII, ed avente medesimo o analogo ambito di applicazione *ratione materiae*, ogni riferimento ad uno specifico articolo, disposizione o definizione del CCII, dovrà intendersi riferito, *mutatis mutandis*, ai corrispondenti articoli, disposizioni e definizioni di tali leggi o regolamentazioni.

"Codice Civile" indica il regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.

"Clearstream" indica Clearstream Banking, Lussemburgo, con uffici in via 42 JF Kennedy, L-1855, Lussemburgo.

"Comunicazione di Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14.2 (*Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*).

"Consob" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto per la sottoscrizione dei Titoli stipulato entro la, o in coincidenza della, Data di Emissione tra l'Emittente e Intesa Sanpaolo S.p.A..

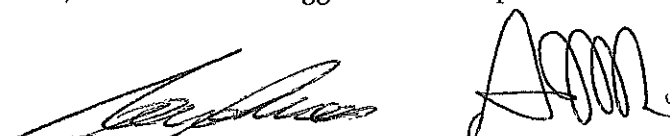
"Controllata Rilevante" indica ogni società controllata dall'Emittente:

- (a) il cui EBITDA (eventualmente consolidato con l'EBITDA delle società dalla stessa controllata) rappresenti almeno il 10% (dieci per cento) dell'EBITDA consolidato di Gruppo; e/o
- (b) il cui attivo dello stato patrimoniale (eventualmente consolidato con l'attivo dello stato patrimoniale della società dalla stessa controllata) rappresenti almeno il 10% (dieci per cento) dell'Attivo Consolidato; e/o
- (c) i cui ricavi (eventualmente consolidati con i ricavi della società dalla stessa controllata) rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei Ricavi Consolidati,

come calcolati con riferimento ai più recenti bilanci consolidati o relazioni semestrali consolidate dell'Emittente e confermati, di volta in volta, dall'Emittente per mezzo di un certificato di conformità da trasmettere ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Impegni Informativi*) che segue.

Resta peraltro inteso che, nel caso in cui una controllata sia acquisita al Gruppo nel corso di un esercizio sociale, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini della presente definizione si farà riferimento (i) al più recente bilancio consolidato del Gruppo disponibile (ovvero, in mancanza, al bilancio dell'Emittente) e (ii) al più recente bilancio (consolidato o civilistico, a seconda dei casi) disponibile della controllata di nuova inclusione nel Gruppo.

"Core Business" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente (ovvero di ciascuna Controllata Rilevante) che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato



dell'Emittente (ovvero di ciascuna Controllata Rilevante), nonché quelle di pulizie (incluse quelle di vetri interni/esterni gronde e tetti), derattizzazione, disinfestazione, giardinaggio, risanamento e sanificazione.

"Criteri di Idoneità" indica una o più delle seguenti finalità:

- (a) sviluppo di nuovi prodotti; e/o
- (b) sviluppo di nuovi mercati attraverso il potenziamento della presenza commerciale; e/o
- (c) sviluppo di nuove linee di *business* anche attraverso operazioni di *merger & acquisition* di aziende o singoli rami d'azienda; e/o
- (d) potenziamento e/o razionalizzazione e/o efficientamento dei siti produttivi sia italiani, che esteri, al fine di rafforzare la propria presenza sui mercati di riferimento; e/o
- (e) sviluppo del capitale circolante in relazione alla crescita dei ricavi.

"Data di Calcolo" indica il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo antecedente ciascuna Data di Pagamento.

"Data di Emissione" indica il 31 luglio 2020 o la diversa data in cui verranno emessi i Titoli.

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando che la prima Data di Pagamento cadrà il 31 dicembre 2020.

"Data di Scadenza" indica il 31 luglio 2027.

"Decreto 239" indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 come di volta in volta modificato ed integrato.

"Deduzione Decreto 239" indica qualsiasi ritenuta o deduzione relativa a Tasse, da effettuarsi ai sensi del Decreto 239.

"Deduzione Fiscale" indica qualsiasi deduzione o ritenuta d'acconto a titolo di Tasse.

"Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole" indica qualsiasi evento, fatto o cambiamento delle circostanze che, secondo il ragionevole giudizio dei Portatori dei Titoli, possa, direttamente influire negativamente in modo rilevante su:

- (a) l'attività, l'operatività, gli attivi, le condizioni economico - finanziarie dell'Emittente o di qualsiasi Controllata Rilevante, unitariamente considerati; e/o
- (b) la capacità dell'Emittente di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi dei Titoli; e/o
- (c) la validità, azionabilità, efficacia o legittimità degli obblighi dell'Emittente ai sensi dei Titoli.

"Euroclear" indica Euroclear Bank S.A./N.V., quale operatore del Sistema Euroclear.

"Evento di Insolvenza" indica, con riferimento ad ogni soggetto, un evento in cui:

- (a) il relativo soggetto sia stato assoggettato a qualsiasi Procedura Concorsuale ovvero la totalità o una parte sostanziale dei beni dell'Emittente siano soggetti a pignoramento o sequestro o ad altre procedure con i medesimi effetti; o
- (b) sia stata proposta un'istanza per l'apertura di una delle procedure di cui alla lettera (a) che precede con riferimento a, ovvero da parte del relativo soggetto, o tali procedure sono state

aperte nei confronti del relativo soggetto, qualora tali istanze non siano ritirate entro il termine di 30 giorni; o

- (c) il relativo soggetto, a causa della sua situazione di crisi finanziaria, intraprenda azioni per una rinegoziazione o proroga di qualsiasi delle proprie obbligazioni di pagamento al fine di ristrutturare il proprio Indebitamento Finanziario ovvero provveda ad una cessione generale dei propri attivi, concluda degli accordi o delle transazioni con i, ovvero a beneficio dei, propri creditori o sia concessa da un tribunale competente una moratoria con riferimento ad uno qualsiasi dei propri Indebitamenti Finanziari o ogni garanzia, indennizzo o assicurazione concessi da esso in relazione a Indebitamento Finanziario, ovvero avanzi una richiesta di sospensione dei pagamenti; o
- (d) sia pronunciata un'ordinanza o divenga effettiva una delibera per la liquidazione o lo scioglimento del relativo soggetto in qualunque forma o si verifichi alcuno degli eventi di cui all'articolo 2484 del Codice Civile con riferimento al relativo soggetto (ad esclusione del caso di scioglimento finalizzato a, o previsto ai sensi di, un'operazione di fusione tra enti solventi ovvero ristrutturazione, i cui termini sono stati previamente approvati per iscritto dai Portatori dei Titoli); o
- (e) il relativo soggetto sia assoggettato a qualsiasi procedura equivalente o analoga a quelle precedentemente elencate ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione in cui si ritenga che il relativo soggetto svolga la propria attività di impresa.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14.1 (*Eventi Rilevanti*).

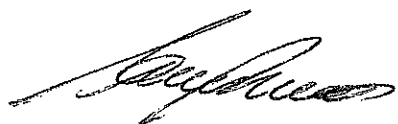
"Garanzia" indica qualsiasi Garanzia Personale e Garanzia Reale.

"Garanzia Personale" indica qualsiasi garanzia personale (*i.e.* fidejussioni, garanzie a prima richiesta, etc.), lettera di patronage o altre garanzie di natura personale che garantiscono qualsiasi obbligo di qualsiasi persona o qualsiasi altro impegno, contratto o accordo che abbia nella sostanza il medesimo effetto economico o finanziario.

"Garanzia Reale" indica ogni ipoteca, onere, vincolo, pegno, cessione a scopo di garanzia o strumento equivalente, privilegio o altri vincoli di natura reale che garantiscono qualsiasi obbligo di qualsiasi persona o qualsiasi altro impegno, contratto o accordo che abbia nella sostanza il medesimo effetto economico o finanziario.

"Garanzie Consentite" indica:

- (a) qualsiasi Garanzia esistente alla Data di Emissione
- (b) qualsiasi Garanzia Personale (o depositi di *cash collateral* emessi o da emettere nel normale corso degli affari (incluso ogni deposito e ogni Garanzia Personale emessa in relazione a contratti di locazione) allo scopo di svolgere la propria attività ma ad esclusione, in ogni caso, delle Garanzie Personali in favore di banche e società finanziarie in relazione a Indebitamento Finanziario concesso o da concedere da parte di tali soggetti;
- (c) qualsiasi Garanzia Reale costituita su beni sostitutivi di beni già gravati da qualsiasi Garanzia Reale consentita ai sensi della lettera (a), a condizione che:



- (i) il valore di mercato dei beni sostituiti non superi il valore di mercato dei nuovi beni da assoggettare a garanzia, come determinato e confermato per iscritto dall'Emittente (che agirà ragionevolmente); e
 - (ii) in ogni caso l'importo garantito con i nuovi beni da assoggettare a Garanzia non ecceda l'importo garantito in essere alla data di sostituzione del bene;
- (d) qualsiasi Garanzia Reale costituita dopo la Data di Emissione in sostituzione di una qualsiasi Garanzia Reale consentita ai sensi della precedente lettera (a) e in relazione al rifinanziamento di un Indebitamento Finanziario consentito ai sensi del presente Regolamento dei Titoli, a condizione che:
 - (i) l'importo dell'Indebitamento Finanziario garantito dalla nuova Garanzia Reale non ecceda l'importo dell'Indebitamento Finanziario oggetto di rifinanziamento; e
 - (ii) la nuova Garanzia Reale insista sui medesimi beni;
- (e) qualsiasi accordo di compensazione (*netting agreement*) sottoscritto da qualsiasi membro del Gruppo nel corso dell'ordinaria gestione dei rispettivi accordi bancari al fine di compensare il saldo dei debiti e dei crediti;
- (f) qualsiasi pagamento, accordo di compensazione o accordo di *close-out* derivante da qualsiasi operazione volta alla copertura del rischio sottoscritto da qualsiasi membro del Gruppo allo scopo di:
 - (i) coprire un rischio a cui qualsiasi membro del Gruppo sia esposto nello svolgimento della propria ordinaria attività imprenditoriale; o
 - (ii) gestire le proprie operazioni su tassi d'interesse o valuta effettuate nel normale corso degli affari e solo per fini non speculativi,in ogni caso ad esclusione di qualunque Garanzia risultante da accordi di supporto al credito (*credit support arrangement*) conclusi nel contesto di un'operazione di copertura del rischio;
- (g) qualsiasi Garanzia Reale relativa o gravante su qualsiasi bene di qualsiasi società che diventi membro del Gruppo dopo la Data di Emissione ove la Garanzia sia creata prima della data in cui tale società sia diventata membro del Gruppo, a condizione che:
 - (i) la Garanzia Reale non sia stata creata ai fini dell'acquisizione di tale società; e
 - (ii) l'importo garantito non sia aumentato in previsione dell'acquisizione di tale società;
- (h) qualsiasi Garanzia derivante da qualsiasi riserva di proprietà, acquisto a noleggio o accordi di vendita condizionati o accordi aventi effetti simili su beni e/o servizi forniti a un membro del Gruppo nel normale corso degli affari e a condizioni *standard* o usuali del fornitore e non derivanti da inadempimenti o omissioni di alcun membro del Gruppo;
- (i) qualsiasi Garanzia costituita a garanzia dell'Indebitamento Finanziario derivante da finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente o di altra società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;

- (j) qualsiasi Garanzia su o relativa a qualsiasi bene del Gruppo costituita, direttamente o indirettamente, a favore dei Portatori dei Titoli;
- (k) qualsiasi Garanzia obbligatoriamente richiesta dalla legge e non derivante da inadempimenti o omissioni dell'Emittente o di qualsiasi Controllata Rilevante;
- (l) qualsiasi ulteriore Garanzia, diversa dalle Garanzie Consentite da (a) a (k), costituita in relazione ad un Indebitamento Finanziario assunto successivamente alla Data di Emissione che non ecceda, in aggregato e in ogni momento con ogni altro Indebitamento Finanziario garantito assunto ai sensi della presente lettera (l), il 15% (quindici per cento) delle Immobilizzazioni Consolidate, senza pregiudizio in ogni caso per quanto previsto all'Articolo 11.3(g) (*Impegni Ulteriori*) che segue;
- (m) qualsiasi altra Garanzia accettata per iscritto dai Portatori dei Titoli.

"Giorno Lavorativo" indica, con riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento ai sensi dei documenti dell'operazione relativi ai Titoli, qualsiasi giorno in cui sia operativo TARGET2 (o il sistema che dovesse sostituirlo) e, con riferimento a qualsiasi altra obbligazione specificata nel presente Regolamento dei Titoli, qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte per la loro attività ordinaria a Milano.

"Gruppo" indica l'Emittente e le società controllate da quest'ultimo.

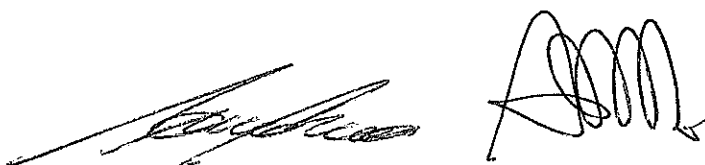
"Immobilizzazioni Consolidate" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale delle immobilizzazioni consolidate di Gruppo, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato o relazione semestrale consolidata dell'Emittente.

"Importo a Titolo di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.6 (*Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse*).

"Importo Capitale da Rimborsare" indica, a qualsiasi data, (i) l'importo in linea capitale dei Titoli al momento dell'emissione, meno (ii) l'importo derivante dalla somma di tutti i pagamenti in linea capitale effettuati prima di tale data, in relazione ai Titoli.

"Indebitamento Finanziario" indica qualsiasi indebitamento presente o futuro (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring pro solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese le obbligazioni convertibili, titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dalla relativa società, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale; o
- (b) obbligazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria ed al corrispettivo dovuto per l'acquisto delle attività oggetto del contratto di locazione finanziaria in caso di esercizio del diritto di opzione; o



- (c) pagamento differito (di oltre 180 (centottanta) giorni) del prezzo di acquisto di qualsiasi bene o servizio, ove tali modalità di pagamento differito costituiscano una forma di finanziamento all'acquisto e con l'eccezione dei pagamenti nei confronti dei quali l'Emittente abbia inviato una contestazione scritta al relativo fornitore; o
- (d) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei Principi Contabili; o
- (e) il *mark-to-market* (valore di mercato), quando negativo, di qualsiasi transazione di natura derivata effettuata in relazione alla protezione rispetto alla, o beneficio derivante dalla, fluttuazione di qualsiasi tasso o prezzo o cambio; o
- (f) garanzie, manleve, assicurazioni ed altri impegni di natura finanziaria che daranno o potranno dare luogo ad un esborso di denaro emessi a qualsiasi titolo per obbligazioni di qualsivoglia natura assunte da terzi; o
- (g) obblighi di pagamento, garanzia, indennizzo o controgaranzia comunque denominati derivanti da garanzie concesse da terzi (ivi incluse linee o impegni per firma e lettere di credito o strumenti equivalenti) nell'interesse della relativa società; o
- (h) qualsiasi altra operazione che debba essere iscritta tra i "Debiti" ai sensi del paragrafo D) da (1) a (5) dell'articolo 2424, comma 1, del Codice Civile, nel rispetto dei Principi Contabili, in ciascun caso a condizione che nessun calcolo che utilizzi la presente definizione di Indebitamento Finanziario comprenda alcuna delle voci di cui ai precedenti punti da (a) a (h) più di una volta in qualunque di detti calcoli, al fine di non operare doppi conteggi.

"International Financial Reporting Standards" o "IFRS" indica la serie di principi contabili come di volta in volta emessa da International Accounting Standards Board (IASB).

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., una società per azioni avente la propria sede legale a Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, Italia.

"Mutamento Normativo Pregiudizievole" indica l'emanazione, la promulgazione, l'attuazione ovvero la ratifica di qualsiasi legge, norma o regolamento ovvero qualsiasi relativa variazione o modifica (o modifica della modalità di applicazione o dell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, norma o regolamento) che si verifichi successivamente alla Data di Emissione e che possa determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

"Pagamento Consentito" indica

- (i) il pagamento di dividendi da parte dell'Emittente a condizione che:
 - (a) la deliberazione da parte dell'assemblea dei soci (ove necessaria ai fini della distribuzione) sia assunta o, la decisione dei soci sia adottata (a seconda del caso), nel pieno rispetto di tutte le norme di legge applicabili;
 - (b) il dividendo non abbia natura straordinaria;
 - (c) l'importo non ecceda il 75% (settantacinque per cento) dell'utile netto dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato con riferimento all'utile netto degli esercizi 2020-2021 in relazione al pagamento dei dividendi rispettivamente negli anni 2021 e 2022. Si precisa che, con riferimento all'utile netto risultante dal bilancio annuale consolidato a partire

dall'esercizio 2022 e sino alla Data di Scadenza, nessuna limitazione troverà applicazione in relazione al pagamento dei relativi dividendi;

- (d) non sia in atto alcun Evento Rilevante cui non sia stato ancora posto rimedio o risulti non autorizzato; e
 - (e) l'Emittente trasmetta ai Portatori dei Titoli (o, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli) un certificato sottoscritto dal relativo rappresentante legale attestante il rispetto, alla data del relativo pagamento, dei Parametri Finanziari riportati nell'ultimo certificato di conformità reso ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Impegni Informativi*) e ricalcolati *pro forma* con riferimento all'ultima Data di Verifica, presupponendo, a tal fine, che tale pagamento sia stato effettuato, il primo giorno del relativo Periodo di Riferimento che termina a tale Data di Verifica.
- (ii) il pagamento dei dividendi con riferimento all'utile netto degli esercizi 2019 sino all'importo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00).

"Parametri Finanziari" indica i parametri finanziari di cui all'Articolo 11.1 (*Impegni Finanziari*).

"Periodo di Interessi" indica ciascun periodo che comincia a una Data di Pagamento (inclusa) e finisce alla Data di Pagamento immediatamente successiva (esclusa).

"Periodo di Interessi Iniziale" indica il primo Periodo di Interessi, che comincia alla Data di Emissione (inclusa) e finisce alla successiva Data di Pagamento (esclusa).

"Principi Contabili" indica i Principi Contabili Italiani e gli IFRS, a seconda dell'applicazione di volta in volta fatta dall'Emittente.

"Principi Contabili Italiani" indica i principi contabili italiani generalmente accettati, come le linee guida contenute nell'articolo 2423-bis del Codice Civile, i criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del Codice Civile, interpretati conformemente ai, e integrati dai, principi contabili di volta in volta approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

"Procedure Concorsuali" indica la liquidazione giudiziale, il concordato nella liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, le procedure d'insolvenza, gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al CCII, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (anche agevolati e ad efficacia estesa, ivi incluse anche le convenzioni di moratoria, così come gli accordi in esecuzione degli stessi, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, la presentazione di qualsivoglia domanda ai sensi dell'articolo 40 del CCII (e ciò anche, tra l'altro, nell'ipotesi di cui all'articolo 44 del CCII medesimo), la nomina di un professionista indipendente ai sensi del CCII, nonché qualsivoglia altra procedura indicata quale "procedura di risanamento" o "procedura di liquidazione" nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004 e, laddove applicabile, le procedure concorsuali ovvero i provvedimenti previsti da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti indicati nel presente paragrafo.

"Rappresentante dei Portatori dei Titoli" indica qualsiasi soggetto nominato quale rappresentante dei Portatori dei Titoli in conformità alle previsioni dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*).

"Regolamento dei Titoli" indica il presente regolamento dei Titoli.



"Ricavi Consolidati" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" consolidati di Gruppo, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato o relazione semestrale consolidata dell'Emittente.

"Riorganizzazione Consentita" indica qualsiasi riorganizzazione realizzata in una operazione o in una serie di operazioni, attraverso:

- (a) una fusione e/o ogni altra forma di aggregazione tra l'Emittente e una qualsiasi delle sue controllate a condizione che l'Emittente sia in ogni caso l'entità incorporante; o
- (b) qualsiasi aggregazione o fusione tra i membri del Gruppo diversi dall'Emittente; o
- (c) qualsiasi liquidazione o riorganizzazione di qualsiasi membro del Gruppo diverso dall'Emittente e di qualsiasi Controllata Rilevante a condizione che i pagamenti o i beni distribuiti come risultato di tale liquidazione o riorganizzazione siano distribuiti ad altri membri del Gruppo,

a seconda del caso, fermo restando che:

- (i) tale operazione non comporterà una riduzione dell'EBITDA consolidato di Gruppo, dei Ricavi Consolidati o dell'Attivo Consolidato in qualsiasi momento rilevante come calcolato facendo riferimento all'ultimo bilancio consolidato o alla relazione semestrale consolidata dell'Emittente immediatamente precedente tale operazione;
- (ii) alla data del perfezionamento della relativa operazione, siano rispettati i Parametri Finanziari riportati nell'ultimo certificato di conformità reso ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Impegni Informativi*) e ricalcolati *pro forma* in riferimento all'ultima Data di Verifica, assumendo a tale scopo (A) gli elementi economici, finanziari e patrimoniali relativi a tale operazione e (B) che la relativa operazione sia stata perfezionata il primo giorno del relativo Periodo di Riferimento che termina a tale Data di Verifica;
- (iii) nessun Evento di Insolvenza si sia verificato in relazione a ciascuno dei soggetti coinvolti in tali operazioni; e
- (iv) nessun Evento Rilevante si sia verificato, o, laddove un Evento Rilevante si sia verificato, lo stesso sia stato sanato (nel caso in cui fosse suscettibile di rimedio).

Resta inteso che per tutte le operazioni previste dalla presente definizione non sarà necessario alcun consenso da parte dei Portatori dei Titoli.

"Riorganizzazione Societaria" indica una generale riorganizzazione societaria da effettuarsi nel contesto del processo di internazionalizzazione avviato dall'Emittente che comprende, *inter alia*, il potenziale trasferimento all'estero della sede sociale dell'Emittente.

"Socio di Riferimento" indica Arim Holding S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Pier Capponi n. 89, codice fiscale e P.IVA n. 06817050484, che detiene il controllo dell'Emittente.

"Soggetto Revisore" indica, a seconda del caso, un primario revisore legale dei conti o una primaria società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero, ove applicabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, il collegio sindacale.

"Tassa" indica qualsiasi tassa, dazio, imposta o onere governativo, presente o futuro, di qualsiasi natura, imposto, riscosso, raccolto, trattenuto o comminato dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi

organo politico o autorità della Repubblica Italiana (incluso ogni relativo interesse, sovrattassa, incremento e/o sanzione).

"Testo Unico Bancario" indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato ed integrato.

"Testo Unico della Finanza" indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato ed integrato.

"Titolare di un Conto Monte Titoli" indica qualsiasi intermediario finanziario autorizzato, legittimato ad essere titolare di conti presso Monte Titoli per conto dei propri clienti (come *intermediari aderenti*) e include qualsiasi banca depositaria approvata da Euroclear e Clearstream.

2.2 Interpretazione

Nel presente Regolamento dei Titoli, qualsiasi riferimento a:

"agendo di concerto" significa agire unitamente sulla base di un accordo o di un'intesa (sia formale sia informale).

"atto di disposizione" sarà interpretato in modo da includere qualunque atto di vendita, di trasferimento, di cessione, traslativo, o qualsivoglia altro atto di disposizione e "disporre" verrà interpretato concordemente;

"autorità" indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sull'Emittente e/o su un ente;

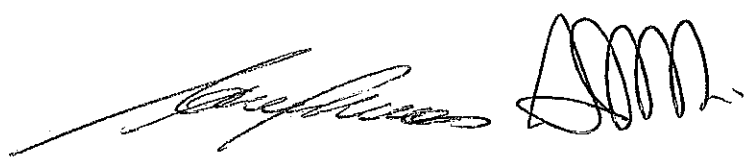
"autorizzazione" indica qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di "autorizzazione" deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

"beni" indica e ricomprende beni materiali e immateriali presenti e futuri e, ove il contesto lo consenta, diritti patrimoniali e non, presenti e futuri;

"consolidato" significa, in relazione alla situazione economica e patrimoniale di una società, la situazione economica e patrimoniale di tale società e delle società da essa controllate risultante dal consolidamento effettuato secondo i Principi Contabili;

"contenzioso" indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedimenti avviati dall'amministrazione finanziaria, procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie di qualsivoglia natura) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ordinaria o speciale, autorità fiscale, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale, in Italia o all'estero e qualsiasi vertenza o controversia che possa dare luogo a tali procedimenti;

"controllo" di una società dovrà essere interpretato ai sensi dell'articolo 2359, comma primo e secondo del codice civile e "controllato" e/o "controllante" dovrà essere interpretato conseguentemente, nonché dovrà includere anche le società partecipate direttamente od indirettamente dall'Emittente i cui bilanci siano di volta in volta consolidati nel bilancio consolidato dell'Emittente ove richiesto dalla legge o dai Principi Contabili;



“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“leggi” sarà interpretato in modo da includere tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, provvedimenti amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sul soggetto nei confronti del quale tale parola viene utilizzata; e “legge” significa ciascuna di esse;

“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;

“persona” o “soggetto” sarà interpretato in modo da comprendere le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, qualsiasi soggetto con personalità giuridica o senza personalità giuridica, o qualsiasi stato o ente dello stesso e, fermi restando i termini del presente Regolamento, qualsiasi successore o avente causa di dette persone;

“portatore” e “Portatore” indica l’ultimo portatore di un Titolo e le parole “portatore”, “Portatore dei Titoli” e le relative espressioni dovranno essere interpretate di conseguenza.

3. DENOMINAZIONE, FORMA E TITOLO

3.1 Denominazione

I Titoli sono emessi per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), suddivisi in 100 Titoli del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) ciascuno.

3.2 Forma

I Titoli sono emessi in forma dematerializzata e saranno rappresentati da, e la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso, sistemi di registrazione contabile in conformità alle previsioni (i) dell’articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza, e (ii) del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato ed integrato.

3.3 Titolo

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli a nome dei Portatori dei Titoli, fino al loro rimborso integrale o alla loro cancellazione integrale, sui conti dei relativi Titolari di un Conto Monte Titoli. Nessun documento cartaceo verrà emesso in relazione ai Titoli.

La titolarità dei Titoli è evidenziata dalle registrazioni contabili effettuate dagli intermediari per conto dei Portatori dei Titoli ai sensi dell’articolo 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. I Portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Titoli. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione e l’invio della comunicazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies del Testo Unico della Finanza.

3.4 Prezzo di emissione

I Titoli saranno emessi ad un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del relativo ammontare in linea capitale al momento dell'emissione.

4. STATUS

4.1 Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni *senior* non garantite dell'Emittente che concorrono in ogni momento *pari passu* tra loro e almeno *pari passu* con tutti gli altri titoli di debito e obbligazioni presenti e futuri non garantiti e non subordinati dell'Emittente, ad eccezione dei titoli di debito e obbligazioni che possano essere preferiti ai sensi di legge aventi natura imperativa e di applicazione generale.

4.2 Obbligazioni unicamente dell'Emittente

I Titoli costituiscono obbligazioni unicamente dell'Emittente e non sono obbligazioni di qualsiasi altra entità o soggetto.

5. INTERESSI

5.1 Maturazione interessi

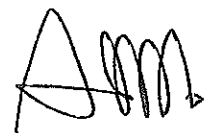
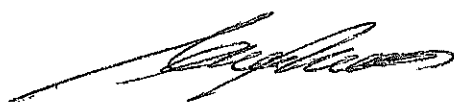
Su ciascun Titolo maturano interessi sul relativo Importo Capitale da Rimborsare a partire dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa) o alla precedente data di rimborso anticipato obbligatorio (esclusa) come meglio indicato all'Articolo 5.3 (*Termine di maturazione degli interessi*) che segue.

5.2 Date di Pagamento e Periodo di Interessi

Sui Titoli matureranno interessi su base giornaliera e tali interessi saranno pagabili in Euro semestralmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento in relazione al Periodo di Interessi che termina a tale Data di Pagamento. La prima Data di Pagamento è il 31 dicembre 2020.

5.3 Termine di maturazione degli interessi

Gli interessi su ciascun Titolo (o sulla porzione dell'Importo Capitale da Rimborsare dovuta a titolo di rimborso) termineranno di maturare alla Data di Scadenza (inclusa) o alla precedente data (inclusa) prevista per il rimborso, salvo il caso in cui il pagamento dell'Importo Capitale da Rimborsare sia impropriamente trattenuto o oggetto di rifiuto, nel qual caso ciascun Titolo (o la relativa porzione dello stesso) continuerà a produrre interessi in conformità al presente Regolamento dei Titoli (sia prima sia successivamente ad una eventuale sentenza) al tasso applicabile ai Titoli fino al giorno in cui (i) tutte le somme dovute in relazione ai Titoli a tale data siano ricevute dai relativi Portatori dei Titoli ovvero (ii) l'Agente per il Pagamento abbia ricevuto per conto dei Portatori dei Titoli tutti gli importi dovuti agli stessi.



5.4 Calcolo dell'interesse

Gli interessi relativi a ciascun Periodo di Interessi o a qualsiasi altro periodo saranno calcolati in ragione del numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base convenzionale di 360 giorni all'anno.

5.5 Tasso di interesse

Il tasso di interesse fisso applicabile ai Titoli (il "Tasso di Interesse") per ciascun Periodo di Interessi, incluso il primo Periodo di Interessi, sarà pari al 3,30% per anno.

5.6 Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse

L'Emittente dovrà, a ciascuna Data di Calcolo, far sì che l'Agente per il Calcolo determini l'importo in Euro (l'"Importo a Titolo di Interesse") pagabile a titolo di interessi su ciascun Titolo in relazione a tale Periodo di Interessi, calcolato mediante l'applicazione del relativo Tasso di Interesse sull'Importo Capitale da Rimborsare di ciascun Titolo alla Data di Pagamento che cade all'inizio di tale Periodo di Interessi (o, nel caso del Periodo di Interessi Iniziale, alla Data di Emissione) (dopo l'eventuale deduzione dagli stessi di qualsiasi pagamento a titolo di capitale dovuto e pagato a tale Data di Pagamento), moltiplicando poi il prodotto di tale calcolo per il numero effettivo di giorni compresi nel Periodo di Interessi (su base *following Business Day convention – unadjusted*) e dividendo per 360 (trecentosessanta), secondo la convenzione "Actual 360", arrotondando (per eccesso) il risultato raggiunto al centesimo più vicino. Ai fini del presente Articolo 5.6 (*Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse*), "*following Business Day convention – unadjusted*" indica, in relazione a ciascuna Data di Pagamento che cade in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, che qualsiasi pagamento dovuto a tale Data di Pagamento sarà posticipato al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo, fermo restando che i giorni di tale posticipo non saranno considerati nel calcolo del numero effettivo di giorni compresi nel relativo Periodo di Interessi ai fini del calcolo del relativo Importo a Titolo di Interesse dovuto.

5.7 Interessi di Mora

In caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto alla relativa data di scadenza in base al presente Regolamento dei Titoli (salvo quanto qui altrimenti previsto), gli interessi di mora matureranno sull'importo non pagato alla scadenza con applicazione di un tasso su base annua pari al Tasso di Interesse maggiorato del 2% (due per cento) dalla data di scadenza (inclusa) sino al giorno dell'effettivo pagamento (escluso). Qualsiasi interesse maturato ai sensi del presente Articolo 5.7 sarà immediatamente dovuto dall'Emittente senza necessità di preavviso da parte del creditore e dovrà essere pagato alla data di scadenza e conformemente alle procedure stabilite dal creditore di tale importo.

5.8 Disposizioni in materia di usura

Qualora la remunerazione complessiva dovuta dall'Emittente, incluso il Tasso di Interesse dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*") come successivamente modificata e/o integrata, tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo tempo per tempo consentito dalla citata normativa.

6. RIMBORSO

Salvo il caso di rimborso anticipato integrale secondo quanto previsto dall'Articolo 7 (*Rimborso Opzionale*), dall'Articolo 8 (*Rimborso Opzionale per Ragioni Fiscali*) o dall'Articolo 14.3 (*Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*), o di rimborso anticipato o riacquisto integrale secondo quanto previsto nell'Articolo 9 (*Rimborso Opzionale dei Portatori dei Titoli in caso di Mutamento Normativo Pregiudizievole*), l'Emittente dovrà rimborsare i Titoli alla pari, insieme ad ogni interesse maturato ma non pagato, a rate secondo il piano di ammortamento di cui all'Allegato A (*Piano di Ammortamento*).

7. RIMBORSO OPZIONALE IN FAVORE DELL'EMITTENTE. RIMBORSO IN CASO DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

7.1 A ciascuna Data di Pagamento che cade il, o successivamente al 36° (trentaseiesimo) mese (incluso) dalla Data di Emissione l'Emittente potrà rimborsare i Titoli (in tutto ma non in parte), al loro Importo Capitale da Rimborsare, insieme agli interessi maturati, a condizione che l'Emittente ne abbia dato comunicazione ai Portatori dei Titoli con un preavviso irrevocabile non superiore a 90 (novanta) giorni e non inferiore a 60 (sessanta) giorni in conformità all'Articolo 21 (Comunicazioni) della propria intenzione di rimborsare i Titoli, come segue:

- (a) ad un prezzo pari al 103,5% (cento tre virgola cinque per cento) dell'importo capitale residuo delle Obbligazioni, ove tale rimborso avvenga ad una Data di Pagamento che cada tra il 36° (trentaseiesimo) mese (incluso) ed il 48° (quarantottesimo) mese (escluso) successivi alla Data di Emissione;
- (b) ad un prezzo pari al 103% (cento tre per cento) dell'Importo Capitale da Rimborsare, ove tale rimborso avvenga ad una Data di Pagamento che cada tra il 48° (quarantottesimo) mese (incluso) ed il 60° (sessantesimo) mese (escluso) successivi alla Data di Emissione;
- (c) ad un prezzo pari al 101,5% (cento uno virgola cinque per cento) dell'Importo Capitale da Rimborsare, ove tale rimborso avvenga ad una Data di Pagamento che cada tra il 60° (sessantesimo) mese (incluso) ed il 72° (settantaduesimo) mese (escluso) successivi alla Data di Emissione; e
- (d) ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) dell'Importo Capitale da Rimborsare, ove tale rimborso avvenga ad una Data di Pagamento che cada tra il 72° (settantaduesimo) mese (incluso) e l'84° (ottantaquattresimo) mese (escluso) successivi alla Data di Emissione.

7.2 Sino alla Data di Pagamento che cade il 36° (trentaseiesimo) mese (escluso) dalla Data di Emissione, l'Emittente avrà il diritto di richiedere ai Portatori dei Titoli il consenso per implementare la Riorganizzazione Societaria (la "Richiesta di Waiver"). Resta inteso tra le parti che:

- (a) in caso di mancato ottenimento del consenso di cui alla Richiesta di Waiver, l'Emittente potrà rimborsare i Titoli (in tutto ma non in parte), al loro Importo Capitale da Rimborsare, insieme agli interessi maturati, ad un prezzo pari al 101% (cento uno per cento) dell'Importo Capitale da Rimborsare (il "Rimborso Anticipato");
- (b) il Rimborso Anticipato dovrà avvenire in concomitanza della Data di Pagamento immediatamente successiva al mancato consenso espresso per iscritto da parte dei Portatori dei Titoli;



- (c) in caso di consenso dei Portatori dei Titoli alla Richiesta di Waiver, l'Emittente si impegna a porre in essere tutte le attività e sottoscrivere tutti i documenti necessari o ragionevolmente richiesti dal Portatore dei Titoli per mantenere la validità, efficacia ed opponibilità dei Titoli anche ai sensi del diritto applicabile alla nuova giurisdizione in cui l'Emittente intende trasferire la propria sede sociale;
- (d) il consenso di cui alla Richiesta di Waiver non potrà essere in alcun modo condizionato al pagamento di qualsiasi commissione (c.d. *waiver fee*);
- (e) i Portatori dei Titoli si impegnano nei confronti dell'Emittente a fornire prontamente il proprio riscontro scritto alla Richiesta di Waiver.

8. RIMBORSO OPZIONALE PER RAGIONI FISCALI

L'Emittente avrà la facoltà di rimborsare (in tutto ma non in parte), con un preavviso irrevocabile di 90 (novanta) giorni ai Portatori dei Titoli da effettuarsi in conformità all'Articolo 21 (*Comunicazioni*) prima della relativa Data di Pagamento, i Titoli al loro Importo Capitale da Rimborsare senza penalità, unitamente agli interessi maturati, a ciascuna Data di Pagamento che cade successivamente alla data di imposizione di qualsiasi ritenuta o deduzione a titolo di imposta in relazione ad un qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte di ciascun Emittente ai sensi del relativo Titolo (salvo il caso in cui la ritenuta o deduzione derivi dall'applicazione del Decreto 239).

9. RIMBORSO OPZIONALE DEI PORTATORI DEI TITOLI IN CASO DI MUTAMENTO NORMATIVO PREGIUDIZIEVOLE

Qualora i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) abbiano ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Mutamento Normativo Pregiudizievole, i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) potranno richiedere di essere consultati dall'Emittente. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta (il "**Termine di Consultazione**"). Qualora, entro il Termine di Consultazione, i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) ritengano ragionevolmente che gli effetti del Mutamento Normativo Pregiudizievole non possano essere attenuati, i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) avranno la facoltà di esigere che l'Emittente rimborsi ovvero, a scelta dell'Emittente, acquisti (o faccia acquistare) i Titoli (in tutto ma non in parte) alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla suddetta richiesta da parte dei Portatori dei Titoli, al 100% (cento per cento) del relativo importo in linea capitale unitamente a (ovvero, qualora acquistato, unitamente ad un importo pari a) gli interessi (se esistenti) maturati alla Data di Pagamento (quest'ultima esclusa dal computo).

10. NESSUN ACQUISTO DA PARTE DELL'EMITTENTE

Salvo quanto previsto dall'Articolo 9 (*Rimborso Opzionale dei Portatori dei Titoli in caso di Mutamento Normativo Pregiudizievole*), all'Emittente è fatto divieto di acquistare, e deve fare in modo che nessun altro membro del Gruppo acquisti, in qualsiasi momento, uno qualsiasi dei Titoli.

11. IMPEGNI

11.1 Impegni Finanziari

(a) L'Emittente si impegna a far sì che:

(i) il *Leverage Ratio* relativo ad ogni Periodo di Riferimento non supererà:

- (A) 2,5x alle Date di Verifica nell'anno 2020;
- (B) 1,9x alle Date di Verifica nell'anno 2021;
- (C) 1,3x alle Date di Verifica nell'anno 2022 e 2023;
- (D) 5x alle Date di Verifica nell'anno 2024 e 2025; e
- (E) 3,5x a partire dalle Date di Verifica nell'anno 2026 fino alla Data di Scadenza.

(ii) l'*Interest Cover Ratio* relativo ad ogni Periodo di Riferimento non sarà inferiore a:

- (A) [6,5x alle Date di Verifica nell'anno 2020;
- (B) 10,0x alle Date di Verifica nell'anno 2021;
- (C) 12,0x alle Date di Verifica nell'anno 2022 e nell'anno 2023;
- (D) 3x alle Date di Verifica nell'anno 2024 e nell'anno 2025; e
- (E) 4x a partire dalle Date di Verifica nell'anno 2026 fino alla Data di Scadenza.]

(iii) il *Gearing Ratio* relativo ad ogni Periodo di Riferimento non supererà:

- (A) 0,9x alle Date di Verifica negli anni 2020 e 2021;
- (B) 0,7x alle Date di Verifica negli anni 2022 e 2023;
- (C) 2,5x alle Date di Verifica negli anni 2024 e 2025;
- (D) 2x a partire dalle Date di Verifica nell'anno 2026 fino alla Data di Scadenza.

(b) Gli impegni finanziari definiti nel presente Articolo saranno calcolati conformemente ai Principi Contabili e verificati con riferimento a ciascuno dei bilanci civilistici (o, ove disponibili, consolidati di Gruppo) trasmessi e a ciascun certificato di conformità reso ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Impegni Informativi*).

Ai fini del presente Regolamento dei Titoli:

"Data di Verifica" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento (a seconda del caso), fermo restando che la prima Data di Verifica sarà il 31 dicembre 2020.

"EBITDA" indica la differenza algebrica tra le voci:

(+) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni;



(+) Altri Ricavi e Proventi;

(-) Costi per Consumi;

(-) Costi per servizi;

(-) Costi per il personale; e

(-) Altri Costi Operativi.

"Esercizio Finanziario" indica il periodo contabile annuale del Gruppo che termina il 31 dicembre di ogni anno.

"Gearing Ratio" indica, in relazione ad ogni Periodo di Riferimento, il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta relativa all'ultimo giorno del Periodo di Riferimento e il Patrimonio Netto relativo all'ultimo giorno di tale Periodo di Riferimento.

"Interessi Lordi" indica la differenza tra la voce *"Proventi finanziari"* e la voce *"Oneri finanziari"*, come risultanti dal relativo bilancio civilistico dell'Emittente (o, ove disponibile, consolidato di Gruppo).

"Interest Cover Ratio" indica, in relazione ad ogni Periodo di Riferimento, il rapporto tra l'EBITDA relativo a quel Periodo di Riferimento e gli Interessi Lordi relativi all'ultimo giorno di quel dato Periodo di Riferimento.

"Leverage Ratio" indica, in relazione ad ogni Periodo di Riferimento, il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta relativa all'ultimo giorno di tale Periodo di Riferimento e l'EBITDA relativo a tale Periodo di Riferimento.

"Patrimonio Netto" indica la somma algebrica del capitale sociale, delle riserve e del risultato di gruppo e dei finanziamenti soci subordinati.

"Periodo di Riferimento" indica ciascun periodo di 12 (dodici) mesi che termina l'ultimo giorno di ogni Esercizio Finanziario.

"Posizione Finanziaria Netta" indica la somma algebrica delle seguenti voci:

(-) Altre Attività Finanziarie a Breve Valutate al Fair Value;

(-) Altri Titoli;

(-) Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti;

(+) Passività Finanziarie non Correnti;

(+) Passività Finanziarie Correnti;

(+) Passività Finanziarie non Correnti per Beni in Leasing;

(+) Passività Finanziarie Correnti per Beni in Leasing;

(+) debiti verso imprese collegate aventi natura finanziaria; e

11.2 (+) debiti verso controllanti aventi natura finanziaria Impegni informativi

Per l'intero periodo in cui vi siano importi dovuti in relazione ai Titoli, con comunicazione da effettuarsi in conformità all'Articolo 21 (*Comunicazioni*), l'Emittente dovrà, salvo previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli:

11.2.1 mettere a disposizione dei Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli):

- (a) entro 30 (trenta) giorni dalla relativa approvazione e, in ogni caso, entro 180 (centottanta) giorni successivi al termine di ciascun esercizio sociale ad esso relativo, il proprio bilancio civilistico nonché, ove disponibile, il bilancio consolidato di Gruppo insieme con la relazione del Soggetto Revisore con riferimento a tale esercizio sociale, oltre a un certificato di conformità sottoscritto da un legale rappresentante dell'Emittente, in forma e sostanza soddisfacente per i Portatori dei Titoli, attestante (i) la conformità da parte dell'Emittente dei Parametri Finanziari e fornendo prova di tale conformità e relativi calcoli, (ii) l'indicazione di eventuali Controllate Rilevanti acquisite nel Gruppo nonché (iii) l'assenza di Eventi Rilevanti;
- (b) non appena disponibili, ma, in ogni caso, entro 90 (novanta) giorni dal termine del semestre di riferimento, la propria relazione semestrale nonché, ove disponibile, la relazione semestrale consolidata di Gruppo, oltre a un certificato di conformità sottoscritto da un legale rappresentante dell'Emittente, in forma e sostanza soddisfacente per i Portatori dei Titoli, attestante (i) l'indicazione di eventuali Controllate Rilevanti acquisite nel Gruppo nonché (ii) l'assenza di Eventi Rilevanti,

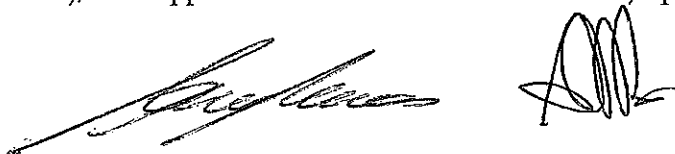
a condizione che tutte le informazioni di natura finanziaria trasmesse dall'Emittente ai sensi dei precedenti paragrafi (a) e (b) siano debitamente approvate dall'Emittente e contengano una descrizione accurata della situazione finanziaria di quest'ultimo alla data in cui tali documenti finanziari sono stati redatti e predisposte secondo i Principi Contabili;

11.2.2 comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli) non appena ne venga a conoscenza, informazioni relative a ogni contenzioso, arbitrato o procedimento amministrativo in atto, minacciato per iscritto o pendente nei propri confronti, e che potrebbe, qualora si concluda con esito sfavorevole, determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole (nonché le informazioni relative a ogni eventuale contestazione di cui alla lettera (c) della definizione di Indebitamento Finanziario);

11.2.3 comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli) il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante (e le eventuali misure intraprese per porvi rimedio) o di qualsiasi Cambio di Controllo non appena venga a conoscenza del verificarsi degli stessi;

11.2.4 informare prontamente i Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) nel caso in cui si sia verificato un Mutamento Normativo Pregiudizievole;

11.2.5 comunicare ai Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli) qualsiasi



operazione consentita effettuata ai sensi dell' Articolo 11.3 (*Impegni Ulteriori*), paragrafi (d), (e) o (i);

- 11.2.6 inviare prontamente ai Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell' Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli), su richiesta motivata di questi ultimi, un aggiornamento del Business Plan Originario o, in alternativa, un aggiornamento limitatamente all'utilizzo dei proventi dei Titoli che dia evidenza del rispetto dei Criteri di Idoneità.

11.3 Impegni Ulteriori

Per tutto il periodo in cui vi siano importi dovuti in relazione ai Titoli e, salvo il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, l'Emittente si impegnerà e, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, farà in modo tale che ciascuna Controllata Rilevante si impegni a:

- (a) prontamente ottenere, rispettare e fare tutto quanto necessario per mantenere in vigore ed efficacia ogni autorizzazione richiesta ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile allo scopo di svolgere la propria attività imprenditoriale e per assicurare la legittimità, la validità, l'azionabilità o ammissibilità della prova dei Titoli;
- (b) rispettare sotto ogni aspetto tutte le leggi cui possa essere soggetto, laddove il mancato rispetto possa determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- (c) non creare o avere in essere alcuna Garanzia ad eccezione delle Garanzie Consentite;
- (d) non concludere una singola operazione o una serie di operazioni (collegate o meno e sia volontarie sia involontarie) di vendita, trasferimento, locazione o disporre in altro modo dei propri beni, ad eccezione di:
 - (i) un Atto di Disposizione Consentito;
 - (ii) la Riorganizzazione Societaria, ove approvata ai sensi del presente Regolamento dei Titoli;
 - (iii) una Garanzia Consentita; e/o
 - (iv) una Riorganizzazione Consentita.
- (e) non realizzare alcuna fusione, scissione, o riorganizzazione societaria, ad eccezione delle Riorganizzazioni Consentite;
- (f) assicurarsi che nessun cambiamento sostanziale al *Core Business* dell'Emittente e di ciascuna Controllata Rilevante sia apportato successivamente alla Data di Emissione. Ai fini del presente Articolo 11.3 (f), per "*cambiamento sostanziale*" si intende un cambiamento del *Core Business* dell'Emittente (o della relativa Controllante Rilevante) che interessi un terzo o più dell'Attivo Consolidato e/o dei Ricavi Consolidati;
- (g) non incorrere in alcun Indebitamento Finanziario a meno che, prendendo in considerazione tale Indebitamento Finanziario aggiuntivo, i Parametri Finanziari alla Data di Verifica immediatamente precedente continuino ad essere rispettati;
- (h) con riferimento al solo Emittente, non:

- (i) dichiarare, costituire o pagare alcun dividendo, onere, commissione o altro tipo di distribuzione (ovvero interessi su qualsiasi dividendo, onere, commissione o altro tipo di distribuzione non versato) sia in contanti sia in natura sul proprio capitale sociale o in relazione allo stesso (o su una categoria del relativo capitale sociale);
- (ii) rimborsare o distribuire alcun dividendo o riserva ovvero finanziamenti soci erogati dal Socio di Riferimento; né
- (iii) versare o consentire a qualsivoglia membro del Gruppo di versare commissioni di gestione, di consulenza o di altro tipo nei confronti degli azionisti dell'Emittente o su ordine degli stessi;

ad eccezione dei:

- (A) pagamenti per gli emolumenti da corrispondere in favore degli azionisti dell'Emittente in qualità di amministratori del medesimo Emittente sino all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - (B) pagamenti per corrispettivi di servizi resi dagli azionisti dell'Emittente, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi marketing e consulenza strategica, amministrativi, finanza e controllo, IT/IP, sino al 10% (dieci per cento) dei Ricavi Consolidati;
- (iv) riscattare, riacquistare, annullare, ritirare o rimborsare il relativo capitale sociale ovvero deliberare in tal senso,

ad eccezione di:

- (A) una riduzione del capitale sociale qualora prescritta e in via inderogabile dagli articoli 2446 e 2447 ovvero 2482 *bis* e 2482 *ter*, a seconda del caso, del Codice Civile (o da qualsivoglia altra disposizione normativa vigente) a condizione che il capitale sociale sia contestualmente ripristinato per un importo non inferiore all'importo minimo previsto da qualsivoglia legge vigente; o
 - (B) un Pagamento Consentito (o l'assunzione di una delibera societaria in tal senso);
- (i) non acquistare alcuna azienda, ramo d'azienda, partecipazione societaria, strumenti finanziari ovvero alcuna altra attività o impresa ad eccezione di un'Acquisizione Consentita;
- (k) non essere, e garantire che nessun altro membro del Gruppo sia, un creditore in relazione a qualsivoglia Indebitamento Finanziario, ad eccezione dei finanziamenti infragruppo concessi o da concedere a qualsiasi membro del Gruppo;
- (l) mantenere i bilanci annuali (anche quelli consolidati ove disponibili) certificati da un Soggetto Revisore;
- (m) garantire che le obbligazioni di pagamento dell'Emittente relativamente ai Titoli siano e saranno nel diritto di pagamento di grado almeno *pari passu* rispetto a tutte le altre obbligazioni chirografarie e non subordinate in essere attuali e future dell'Emittente, salvo per quelle obbligazioni privilegiate ai sensi di disposizioni normative inderogabili e di portata generale;



- (n) nel caso in cui adottati Principi Contabili differenti dai Principi Contabili Italiani, negoziare in buona fede e concordare con i Portatori dei Titoli (o, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli), le modifiche ai Parametri Finanziari che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che il mutamento dei Principi Contabili comporti un effetto pregiudizievole per i Portatori dei Titoli o una variazione dei limiti sottesi ai parametri finanziari originariamente concordati;
- (o) con riferimento al solo Emittente, adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti di cui al decreto legislativo 231/2001 entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

12. PAGAMENTI

12.1 Pagamenti attraverso Monte Titoli

Il pagamento di ogni ammontare dovuto in relazione ai Titoli sarà accreditato, nel rispetto delle regole e procedure Monte Titoli, nelle modalità che seguono:

- (a) l'Agente per il Pagamento per conto dell'Emittente esegue l'accredito sui conti di titolarità dei Titolari di Conti Monte Titoli; e, successivamente
- (b) i predetti Titolari di Conti Monte Titoli eseguono l'accredito dai conti sub (a) sui conti presso Monte Titoli del beneficiario dei Titoli ovvero attraverso Euroclear e Clearstream sui conti con Euroclear e Clearstream del beneficiario di quei Titoli, il tutto nel rispetto delle regole e procedure di Monte Titoli, Euroclear o Clearstream, a seconda del caso.

12.2 Pagamenti assoggettati alle leggi fiscali

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli sono, in ogni caso, soggetti ad ogni legge o regolamento di natura fiscale. Nessuna commissione o spesa sarà addebitata ai Portatori dei Titoli in relazione a tali pagamenti.

12.3 Pagamenti in Giorni Lavorativi

Qualora un pagamento ai sensi del presente Regolamento dei Titoli debba essere effettuato in un data, diversa dalla Data di Scadenza, che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5.6 (*Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse*).

Fermo restando quanto precede, i Portatori dei Titoli non avranno diritto ad alcun interesse o altro corrispettivo per il ritardo nella ricezione di ogni ammontare qualora la data convenuta per tale pagamento non sia un Giorno Lavorativo nel luogo in cui il pagamento deve essere effettuato a tali Portatori dei Titoli.

13. TASSAZIONE

13.1 Pagamenti liberi da Tasse

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati al netto di, e senza alcuna ritenuta o deduzione (ad eccezione della Deduzione Decreto 239, laddove applicabile) dovuta a Tasse imposte, riscosse,

ricevute, trattenute o comminate da ogni legge applicabile, salvo che l'Emittente o l'Agente per il Pagamento siano tenuti all'applicazione di una qualsiasi Deduzione Fiscale ai sensi di legge.

13.2 Deduzione Decreto 239

A seguito dell'imposizione di una Deduzione Decreto 239, né l'Emittente né alcun altro soggetto sarà tenuto a corrispondere ai Portatori dei Titoli alcun importo aggiuntivo.

13.3 Pagamenti lordi

A seguito dell'imposizione di una qualsiasi Deduzione Fiscale (ad eccezione di una Deduzione Decreto 239), l'ammontare del pagamento dovuto dall'Emittente alla relativa Data di Pagamento sarà aumentato di un ammontare tale da mantenere (a seguito dell'imposizione della relativa Deduzione Fiscale) un importo uguale a quello che sarebbe stato dovuto se nessuna Deduzione Fiscale si fosse verificata.

14. EVENTI RILEVANTI

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante".

a) *Mancato pagamento*

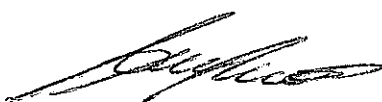
L'Emittente non adempia, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare gli interessi e/o rimborsare il capitale e ogni altro importo che siano dovuti ed esigibili in relazione ai Titoli e tale inadempimento non sia rimediato entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui tali importi erano dovuti.

b) *Cross Default*

L'inadempimento all'obbligo di pagare:

- (i) qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dai Titoli) e/o di una o più Controllate Rilevanti al relativo creditore che diventi dovuto ed esigibile precedentemente alla data di scadenza prestabilita in ragione di qualsiasi evento di inadempimento (in qualunque modo definito nella relativa documentazione), o
- (ii) qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dai Titoli) e/o di una o più Controllate Rilevanti al relativo creditore nel momento in cui tali somme siano dovute, o, a seconda del caso, entro l'eventuale periodo di grazia applicabile, o
- (iii) qualsiasi ammontare esigibile nei confronti dell'Emittente e/o di una o più Controllate Rilevanti derivante da garanzie presenti o future per, o da indennizzi relativi a, qualsiasi Indebitamento Finanziario (diverso da quello derivante dai Titoli);

a condizione che l'ammontare totale dell'Indebitamento Finanziario in relazione al quale uno o più degli eventi menzionati nel presente paragrafo si sia verificato sia pari o superiore ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantomila/00) per singola operazione, e superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in aggregato.



c) *Dismissione dell'attività*

L'Emittente e/o di una o più Controllate Rilevanti cessi lo svolgimento, per intero o per una parte sostanziale, della propria attività imprenditoriale (salvo il caso di Riorganizzazione Consentita), ad eccezione che per scopi di riorganizzazione secondo i termini approvati da una delibera dei Portatori dei Titoli. Ai fini di cui al presente Articolo 14.1 (c), "*parte sostanziale della propria attività imprenditoriale*" indica una parte dell'attività imprenditoriale della relativa società che rappresenti almeno un terzo dell'Attivo Consolidato e/o dei Ricavi Consolidati.

d) *Inadempimento di Impegni*

L'Emittente e/o di una o più Controllate Rilevanti non adempia ad una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi o in relazione all'Articolo 11 (*Impegni*) e, nel caso in cui tale inadempimento sia sanabile, lo stesso non sia stato rimediato entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

e) *Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie*

Una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciata dall'Emittente nel Contratto di Sottoscrizione sia non corretta o fuorviante in maniera rilevante rispetto al momento in cui è stata resa e, nel caso in cui tale circostanza sia sanabile, la stessa non sia stata rimediata entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla data in cui tale falsa dichiarazione o garanzia è stata rilasciata.

f) *Insolvenza dell'Emittente*

Si verifichi un Evento di Insolvenza in relazione all'Emittente e/o ad una o più Controllate Rilevanti.

g) *Illegittimità*

Sia o divenga illegittimo per l'Emittente adempiere o rispettare una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi dei, o in relazione ai, Titoli oppure (ii) la capacità dell'Emittente di adempiere o di rispettare uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dei, o in relazione ai, Titoli o a qualsiasi Garanzia che garantisce i Titoli sia compromessa a causa dell'emanazione, della promulgazione, esecuzione o ratifica di qualsiasi modifica o emendamento a qualsiasi legge, norma o regolamento (o nell'applicazione o interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, norma o regolamento) che si verificano dopo la Data di Emissione.

h) *Sentenze e altri provvedimenti*

Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 14.1(b) che precede, siano rese nei confronti dell'Emittente e/o nei confronti di qualsiasi Controllata Rilevante una o più sentenze, decreti, ordinanze o altri provvedimenti (in ciascun caso purché si tratti di provvedimenti rispetto alle quali non siano permessi ulteriori appelli o giudizi di revisione ai sensi di alcuna legge applicabile) che possano determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole e tale obbligo di pagamento continui ad essere insoddisfatto per un periodo di 90 (novanta) giorni dopo il giorno di emanazione della relativa sentenza o ordinanza o, se successiva, la data specificata nel relativo provvedimento per il pagamento.

i) *Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole*

Il verificarsi di un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole, salvo che la situazione sia passibile di rimedio e l'Emittente vi abbia rimediato entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal verificarsi dell'Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

j) *Cambio di Controllo*

Il verificarsi di un Cambio di Controllo.

k) *Mancata certificazione dei documenti contabili*

Il Soggetto Revisore dell'Emittente non provveda alla certificazione dei bilanci (inclusi, senza limitazioni, quelli su base consolidata ove disponibili) per impossibilità di svolgere una valutazione, o esprima un giudizio negativo e/o ha sollevato questioni sostanzialmente rilevanti per non procedere alla certificazione.

l) *Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*

Uno o più dei Parametri Finanziari risulti violato.

m) *Utilizzo dei proventi dei Titoli*

L'Emittente utilizzi i proventi raccolti con l'emissione dei Titoli per rimborsare il proprio Indebitamento Finanziario.

14.2 *Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*

Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14.1 (*Eventi Rilevanti*) che precede, i Portatori dei Titoli (ovvero, laddove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (*Assemblee dei Portatori dei Titoli*), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) avranno la facoltà di consegnare all'Emittente una comunicazione di Evento Rilevante (una "**Comunicazione di Evento Rilevante**").

14.3 *Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*

A seguito della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante, tutti i pagamenti a titolo di capitale, interessi e altri importi dovuti in relazione ai Titoli diventeranno immediatamente dovuti ed esigibili, senza necessità di ulteriori azioni o formalità, per un importo pari al loro Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e l'Emittente dovrà pagare ai Portatori dei Titoli tutti gli importi dovuti in relazione ai Titoli il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Evento Rilevante.

15. **ASSEMBLEE DEI PORTATORI DEI TITOLI**

15.1 *Organizzazione dei Portatori dei Titoli*

Gli interessi dei Portatori dei Titoli saranno esercitati, in conformità alle previsioni degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, mediante le assemblee dei Portatori dei Titoli. Ciascuna di tali assemblee delibererà:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante dei Portatori dei Titoli;
- (2) su modifiche al presente Regolamento dei Titoli;
- (3) su proposte di amministrazione straordinaria e concordato;



- (4) sulla costituzione di un fondo per gli oneri necessari alla tutela degli interessi dei Portatori dei Titoli e i relativi rendiconti;
- (5) su tutte le altre materie che riguardino i Portatori dei Titoli.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante dei Portatori dei Titoli ogniqualvolta lo ritengano necessario o nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta i Portatori dei Titoli che rappresentino almeno un ventesimo dell'Importo Capitale da Rimborsare dei Titoli in quel momento in essere.

Senza alcun pregiudizio per le disposizioni del presente paragrafo, si applicano all'assemblea dei Portatori dei Titoli le disposizioni previste da Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente e le relative deliberazioni sono registrate nel competente registro delle imprese da parte del notaio che ha redatto la relativa delibera. Per la validità delle deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica del presente Regolamento dei Titoli, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei Portatori dei Titoli che rappresentino almeno la metà dell'Importo Capitale da Rimborsare dei Titoli in quel momento in essere.

Le deliberazioni prese dall'assemblea dei Portatori dei Titoli possono essere impugnate secondo quanto previsto dagli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione dovrà essere presentata presso il Tribunale di Milano, in consultazione con il Rappresentante dei Portatori dei Titoli.

Le obbligazioni e i poteri del Rappresentante dei Portatori dei Titoli sono individuati negli articoli 2417 e seguenti del Codice Civile.

15.2 Deliberazioni per iscritto

Senza pregiudizio alcuno per le previsioni di cui all'Articolo 15.1 (*Organizzazione dei Portatori dei Titoli*), i Portatori dei Titoli hanno anche la facoltà di esercitare i (o rinunciare ai) propri diritti attraverso deliberazioni prese per iscritto e sottoscritte da o per conto di tutti i Portatori dei Titoli, contenute in uno o più documenti aventi tutti la medesima forma e tutti sottoscritti da o per conto di uno o più di tali Portatori dei Titoli.

15.3 Costi

Sono a carico dell'Emittente:

- (a) tutti i costi relativi alle riunioni dell'assemblea dei Portatori dei Titoli ed alle relative deliberazioni, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata in conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento dei Titoli; e
- (b) tutti i costi relativi alla nomina ed al mantenimento del Rappresentante dei Portatori dei Titoli (ivi comprese le relative commissioni).

16. AGENTE PER IL CALCOLO, AGENTE DEI PAGAMENTI E ALTRI AGENTI/INTERMEDIARI NOMINATI DALL'EMITTENTE

16.1 Agente per il Calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente per il Calcolo. L'eventuale mutamento dell'Agente per il Calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 21 (*Comunicazioni*).

I calcoli e le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento dei Titoli e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

16.2 Agente per il Pagamento

L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento dei Titoli tramite l'Agente per il Pagamento come meglio indicato all'Articolo 12 (*Pagamenti*) che precede.

16.3 Ulteriori agenti o intermediari nominati dall'Emittente

Alla Data di Emissione, l'Emittente non ha nominato alcun ulteriore agente o intermediario diverso dall'Agente per il Calcolo e dall'Agente per i Pagamenti in relazione ai Titoli.

17. MODIFICHE E RINUNCE

Il presente Regolamento dei Titoli potrà essere modificato senza il consenso dei Portatori dei Titoli unicamente nell'ipotesi in cui tale modifica (i) sia di natura formale, minore o tecnica ovvero sia apportata al fine di correggere un errore manifesto, o (ii) sia necessaria per il rispetto di ogni previsione di legge o regolamento applicabile, in ciascun caso a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per gli interessi dei Portatori dei Titoli.

18. PRESCRIZIONE

I diritti verso l'Emittente per pagamenti relativi ai Titoli si prescriveranno e diventeranno inesigibili se non effettuati entro 10 (dieci) anni (con riguardo agli ammontari a titolo di capitale) o 5 (cinque) anni (con riguardo agli ammontari a titolo di interesse) dalla data in cui un pagamento rispetto a tali importi sia divenuto dovuto ed esigibile.

19. RESTRIZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

19.1 I Titoli possono essere sottoscritti e detenuti solo ed esclusivamente da - potendo pertanto essere trasferiti e circolare esclusivamente a - soggetti che siano "investitori qualificati" (come definiti ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni)

19.2 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 19.1, i Titoli non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, in alcun paese o giurisdizione, salvo il caso in cui l'offerta o la vendita risultino essere realizzate in conformità ad ogni legge, ordinanza, norma o regolamento applicabile.

20. EMISSIONI ULTERIORI

L'Emittente non emetterà, senza il preventivo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, ulteriori strumenti finanziari che presentino totalmente i medesimi termini e condizioni dei Titoli in modo tale da formare una singola serie con i Titoli aventi il medesimo codice ISIN.



21. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative ai Titoli, per tutto il periodo in cui i Titoli saranno tenuti presso Monte Titoli, saranno considerate valide se effettuate ai sensi del presente Articolo 21.

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento dei Titoli, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC ai Portatori dei Titoli all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e per il tramite di Monte Titoli.

Ove nominato, tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante dei Portatori dei Titoli.

Le comunicazioni dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante dei Portatori dei Titoli all'Emittente dovranno essere effettuate mediante PEC al seguente indirizzo: ediliziacrobaticaspa@pec.it.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 Legge applicabile dei Titoli

I Titoli e le obbligazioni extracontrattuali che derivino dagli stessi o siano ad essi connesse sono regolati dal diritto italiano.

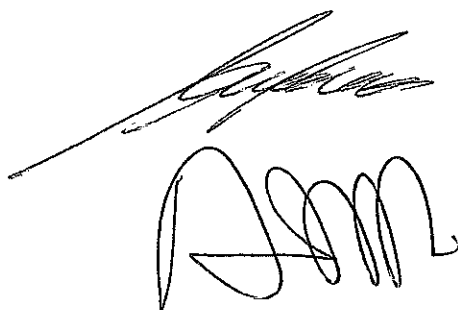
22.2 Foro competente

Il Tribunale di Milano sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione ai Titoli nonché alle obbligazioni extracontrattuali che derivino dagli stessi o siano ad essi connesse.

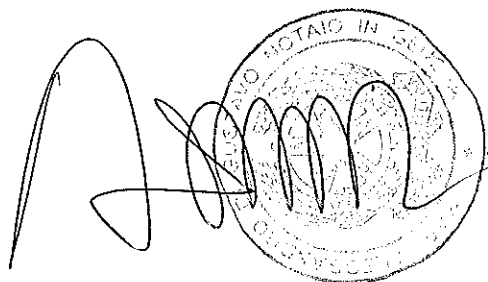
ALLEGATO A

PIANO DI AMMORTAMENTO

data ammortamento	ammortamento per obbligazione	residuo su obbligazione	ammortamento totale	residuo totale
31/12/2020	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
30/06/2021	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
31/12/2021	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
30/06/2022	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
31/12/2022	€ 8.315,22	€ 91.684,78	€ 831.522,00	€ 9.168.478,00
30/06/2023	€ 10.000,00	€ 81.684,78	€ 1.000.000,00	€ 8.168.478,00
31/12/2023	€ 10.000,00	€ 71.684,78	€ 1.000.000,00	€ 7.168.478,00
30/06/2024	€ 10.000,00	€ 61.684,78	€ 1.000.000,00	€ 6.168.478,00
31/12/2024	€ 10.000,00	€ 51.684,78	€ 1.000.000,00	€ 5.168.478,00
30/06/2025	€ 10.000,00	€ 41.684,78	€ 1.000.000,00	€ 4.168.478,00
31/12/2025	€ 10.000,00	€ 31.684,78	€ 1.000.000,00	€ 3.168.478,00
30/06/2026	€ 10.000,00	€ 21.684,78	€ 1.000.000,00	€ 2.168.478,00
31/12/2026	€ 10.000,00	€ 11.684,78	€ 1.000.000,00	€ 1.168.478,00
30/06/2027	€ 10.000,00	€ 1.684,78	€ 1.000.000,00	€ 168.478,00
31/07/2027	€ 1.684,78	€ -	€ 168.478,00	€ -



Copia conforme all'originale, firmato a norma di
legge, contenuta in n° trecento
facciate, che si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge.
Genova, 10 gennaio 2025



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized, starting with a large 'N' and followed by several loops. The circular seal is embossed and contains the text 'NOTAIO IN GENOVA' around the perimeter. The center of the seal features a coat of arms, which is partially obscured by the signature.